

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

durino i sospetti di furti, grassazioni e reati in genere.

Si redige solo un processo verbale, e per vostra norma, o colleghi, ve ne do un saggio nel presente di cui ho copia esatta:

« Risultando all'Arma dei carabinieri del distretto N. N. che riguardo al tale ha persistito e persiste a suo carico il sospetto per grassazioni, furti e reati di ogni genere, che per questo è in contravvenzione all'ammonizione del pretore N. N., inflitta nel giorno D, a norma dell'articolo 106 della legge di pubblica sicurezza, lo dichiaro in istato d'arresto, e lo rimetto all'autorità giudiziaria. »

Il carabiniere dice: quest'individuo è ancora sospetto, e per ciò solo si ritiene legittimato l'arresto.

È davvero doloroso vedere sostituita la discrezione di un agente di pubblica sicurezza per arrestare un cittadino. Assoggettato a giudizio il dichiarato contravventore si viene a riconoscere la ingiustizia, la illegalità dell'arresto. Vi dirò di un fatto di cui posso assicurarvi per esserne stato testimonia.

Chiamato un individuo dall'autorità giudiziaria per contravvenzione all'ammonizione, vengono a testimoniare le persone migliori del paese, persone delle quali il paese, le autorità avevano piena fiducia, e queste dichiarano che se a loro si fosse domandato conto della moralità di quell'individuo due anni addietro avrebbero risposto sfavorevolmente; ma da due anni questo individuo, con essersi dato al lavoro, ha dato prova di ritirarsi da qualunque cattiva compagnia, si è purgato da qualunque sospetto.

La conseguenza pertanto è questa, che quando era cattivo era in libertà, divenuto buono è stato messo in prigione, e così era meglio che non avesse cambiato di abitudini.

Or bene, quali conseguenze ne tragga la massa del popolo a danno della moralità è facile vederlo.

Devo perciò caldamente raccomandare che il guardasigilli, di concerto col suo collega dell'interno, faccia conoscere a tutti gli agenti di sicurezza pubblica, ai carabinieri quei giusti criteri, quelle norme che valgano ad assicurare la libertà dei cittadini senza proteggere le vere persone sospette, tenendosi a quella giusta misura tanto invocata, tanto lodata, ma posta mai in esecuzione.

Prego di nuovo l'onorevole guardasigilli perchè esamini seriamente la questione degli ammoniti, e specialmente il disposto degli articoli 104, 105 e 106 della legge di pubblica sicurezza, ed a togliere le contraddizioni che esistono nella giurisprudenza delle diverse Corti, presenti una legge apposita per determinare la durata di queste ammonizioni. Così si eviterà lo scandalo, che oggi si verifica di tro-

varsì in migliori condizioni uno convinto, e condannato per furto, di un solo sospetto. La condanna non dura tanto nei suoi funesti effetti quanto e come l'ammonizione.

Il condannato per furto esce dal carcere, e meno alcuni casi, può ritenere armi nella sua abitazione, non così l'ammonito. Era male condannare per sospetti, ma è peggio dare al solo sospetto così terribili conseguenze senza neppure trovare nel Codice penale una qualifica di reato.

Questo, più che un assurdo, è un vero scandalo nella nostra legislazione, e spero che l'onorevole ministro terrà conto delle mie osservazioni. Avverrà allora che di molto diminuirà il numero dei carcerati, e non ci mostreremo ai popoli civili come un paese che deve sempre provvedere ad allargare i luoghi di detenzione.

Ricordo all'onorevole guardasigilli che il suo predecessore aveva presentato un progetto di legge per allargare i confini della libertà provvisoria, quale venne dalla Camera approvato; dopo presentato al Senato non so più cosa ne sia avvenuto.

Bramerei sapere se fu ripresentato o se intende ripresentarlo, poichè io desidero non solo che lo presenti di nuovo, ma lo allarghi, se è possibile, traducendo in atto quei principii di cui nella sua vita si fece così caldo fautore.

Davvero mi parrebbe una contraddizione di vedere il ministro presentare un progetto di legge per liberare i carcerati, e non presentare una legge per provvedere a quelli che sono solo prevenuti. Del carcere preventivo si è parlato troppo.

Spero che l'onorevole ministro accetterà queste mie preghiere e nello stesso tempo prenderà a cuore di studiare questa materia con quella larghezza e veduta che le è tutta propria.

Non chiedo altro che lo scrupoloso impero della legge per tutti e per tutto, di far scomparire dalla legge alcune contraddizioni che fanno della precipitanza e delle condizioni eccezionali di tempi in cui furono dettate.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Su questo capitolo ottavo, riguardante le *Spese di giustizia*, mi sia permesso anzitutto di accennare alla Camera come io confidi di poter conseguire le vere e reali economie che nel capitolo medesimo si sono proposte. Esse non sono minori di lire 574,000; e si badi che non è già questa diminuzione il risultato dell'esperienza fatta negli anni precedenti, che cioè al servizio abbisogni una somma minore; imperocchè, o signori, se vi piaccia consultare la situazione del Tesoro, ne raccoglierete che le spese giudiziarie effettivamente erogate nello scorso anno 1875 ammontarono a lire 5,165,000. Quindi se io